



COMUNE DI BARI

## Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata

### VERBALE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

art. 4 L.r. N. 44/2012 – art. 10 L.r. N. 4/2014

D.G.C. N. 133 del 19.03.2014 - D.G.C. N. 121 del 05.03.2015 - D.G.C. N. 57 del 11.02.2016

D.G.C. N. 393 del 06.06.2017

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventotto** del mese di **ottobre** alle ore 9.30, presso la sede della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata - sita in Bari alla via F. S. Abbrescia n. 84/86 - si è riunita la Commissione Comunale VAS, giusta convocazione tramite mail del 14.10.2019.

Sono presenti nella qualità di Componenti della Commissione:

- 1) Ing. Alessandra Arrivo – Funzionario Specialista Tecnico Rip. Tutela Ambiente, Sanità e Igiene;
- 2) Arch. Giovanni Biancofiore – POS Titoli abilitativi – Permessi di costruire della Rip. Urbanistica ed Edilizia Privata;
- 3) Geol. Maria Daniela Ciammarusti – Settore Urbanizzazioni Secondarie della Rip. Infrastrutture, Viabilità ed OO.PP.;
- 4) Dott.ssa Agr. Erminia Traversa – Dirigente Tecnico Settore Giardini della Rip. Infrastrutture, Viabilità ed OO.PP.

Sono presenti con la sola funzione di relatrice della proposta l'arch. Costanza Sorrenti – POS Varianti al PRG e con la funzione di segretario verbalizzante l'arch. Stefania Colella – Funzionario Specialista Tecnico del Settore Pianificazione del Territorio – PRG.

Visto il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

Vista la L.r. Puglia n. 44/2012 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i.;

Visto il R.R. Puglia n. 18/2013;

Vista la L.r. Puglia n. 4/2014 e s.m.i.;

Viste le vigenti normative, statali e regionali;

Viste le premesse metodologiche del verbale n. 1 del 11.11.2014;

Verificata l'assenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012.

Preliminarmente l'arch. Sorrenti riferisce in merito allo stato del procedimento di cui all'art. 8 del DPR 160/2010 nell'ambito del quale si colloca il procedimento di VAS di seguito riportato:

Tipo di Procedimento	<b>VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS SEMPLIFICATA ex art. 6 co.1 lett.f) del R.R.n.18/2013</b>
Denominazione Piano	<b>Variante al P.R.G. della Città di Bari per la realizzazione di un Ospedale veterinario polifunzionale con annesso parco attrezzato nel quartiere Japigia di Bari</b>
Autorità Procedente	<b>Comune di Bari – Ripartizione Sviluppo Economico - Sportello Unico per le Attività Produttive</b>
Autorità Competente	<b>Comune di Bari subdelegato – Settore Pianificazione del Territorio - PRG</b>
Proponente	<b>Dott. Abu Assad Eyad</b>

La Commissione prende, pertanto, atto che:

- con nota prot. n.2640 del 05.01.2017, il SUAP ha avviato Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 sul Progetto ed ha chiesto alla Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata la verifica circa la sussistenza dei pre-requisiti e delle condizioni tassative per il ricorso al suddetto modulo procedimentale;

VERBALE DEL 28.10.2019

Ing. A. ARRIVO

Arch. G. BIANCOFIORE

Geol. M. CIAMMARUSTI

Dott.ssa E. TRAVERSA

Il Segretario Verbalizzante  
Arch. S. COLELLA



COMUNE DI BARI

## Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata

- con nota prot. n.224605 del 15.09.2017 la Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata ha ritenuto ricorrenti le condizioni per l'attivazione della procedura comportante variante urbanistica;
- a seguito della convocazione della Conferenza di Servizi con nota prot. AOO\_079/PROT 23/01/2018-507 del 06.02.2018 si sono espressi, tra gli altri, i seguenti soggetti:
  - la Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali ha rammentato gli adempimenti in materia di VAS *"da assolvere (ove non già espletati) ai sensi del D.LGs. 152/2006 s.m.i., della L.R. 44/2012 e s.m.i. e del Regolamento Regionale n.18/2013 e ss.mm.ii., preventivamente all'approvazione definitiva della variante urbanistica di che trattasi da parte del consiglio comunale"*. Ha invitato pertanto l'Autorità Procedente *"a svolgere gli approfondimenti necessari a definire la pertinente procedura di VAS da espletare per la suddetta modifica di piano sulla base dell'inquadramento fornito dalla normativa nazionale e regionale sopra richiamata"*. (nota prot.n.702 del 23/01/2018);
  - la Sezione regionale Infrastrutture per la Mobilità ha osservato che *"la viabilità di accesso risulta, a parere di questa Sezione, compatibile con il sistema infrastrutturale esistente"*. Inoltre *"per quanto di competenza, si ritiene il progetto non in contrasto con gli obiettivi e gli indirizzi del Piano Attuativo 2015-2019 del PRT e si riferisce che gli interventi previsti non presentano interferenze con ulteriori atti di programmazione/pianificazione di competenza della Sezione scrivente"* (nota prot.n.225 del 30/01/2018);
  - la Sezione regionale Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha comunicato che *"configurandosi le varianti ex art 8 del DPR 160/2010, quale quella in oggetto, come progetti in variante, non è dovuto il parere paesaggistico ex art.96 delle NTA del PPTR. Resta ferma la necessità di dotarsi di autorizzazione e/o accertamento di compatibilità paesaggistica nei casi previsti dall'art.89"* (nota prot.n.355 del 15/01/2018);
  - l'Acquedotto Pugliese SpA ha comunicato che *"nel progetto, non sono presenti infrastrutture interrato e non gestite da questa Società potenzialmente interferenti con le opere in progetto. Per quanto attiene eventuali allacci idrico e fognario del nuovo insediamento, si precisa che questa Società potrà esprimersi sulla fattibilità degli stessi solo a seguito di presentazione di formale istanza nella quale siano precisati i fabbisogni idrici, la tipologia e la qualità dei reflui scaricati"* (nota prot.n. 5709 del 17/01/2018);
  - il MIBACT – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari ha fatto presente che *"l'area interessata non è gravata da vincoli ai sensi della parte II e III del D.Lvo 42/04 [...] per quanto attiene gli aspetti di tutela archeologica, la citata area non è soggetta a vincolo ex DLgs 42/04, né sono note a questo Ufficio segnalazioni di interesse archeologico a riguardo; anche a seguito di sopralluogo nel sito di tecnici della Soprintendenza non sono stati rilevati elementi di carattere archeologico in superficie [...] in caso di rinvenimenti archeologici nel corso dei lavori, gli stessi andranno immediatamente sospesi ai sensi degli artt. 28, 90 e 175, avvisando contestualmente questa Soprintendenza per i provvedimenti di tutela di sua competenza. Pertanto, per gli aspetti di competenza, non si rilevano motivi ostativi"* (nota prot.n.1170 del 30/01/2018);
- nel corso della Conferenza di Servizi del 06/02/2018 sono stati acquisiti, tra gli altri, i seguenti pareri:
  - la Città Metropolitana di Bari ha espresso parere positivo senza condizioni;

VERBALE DEL 28.10.2019

Ing. A. ARRIVO

Arch. G. BIANCOFIORE

Geol. M. CIAMMARUSTI

Dott.ssa E. TRAVERSA

Il Segretario Verbalizzante  
Arch. S. COLELLA



COMUNE DI BARI

## Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata

- l'ASL Bari – Dipartimento di Prevenzione SISP ha espresso parere igienico-sanitario in linea di massima favorevole;
  - l'ASL Bari – Dipartimento di prevenzione SIAV ha espresso parere favorevole in linea di massima con condizioni;
  - il Comune di Bari – Ripartizione Tutela dell'Ambiente, Sanità e Igiene ha evidenziato che *"nel progetto è assente la documentazione di previsione di impatto acustico, di cui all'art. 8 della L. quadro 447/1995"*
  - il Comune di Bari – Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata ha confermato quanto già rappresentato in merito alla procedibilità dell'iniziativa (nota prot.n.33209 del 05/02/2018);
  - la Sezione regionale Urbanistica, ha ritenuto *"di non dover esprimere alcun parere di merito per i profili di competenza, non sussistendo(ne) le condizioni per l'attivazione della Conferenza di Servizi"*, ribadendolo con successive note prot. AOO\_079/PROT 14/03/2018 – 2312 e AOO\_079/PROT 20/09/2018 – 8215;
- sulla scorta dei pareri negativi della Sezione regionale Urbanistica, obbligatori e vincolanti, il SUAP del Comune di Bari con D.D. n.2018/12418-2018/263/00518 ha determinato la conclusione negativa della Conferenza con dichiarazione di inaccogliabilità della domanda;
  - a seguito di ricorso su istanza del dott. Abu Assad Eyad, con sentenza n.1057/2019 il TAR Puglia-Bari, Sez.III, ha annullato la suddetta determinazione dirigenziale e in esito a tale statuizione con nota prot. n.213965 del 29.07.2019 l'istante ha chiesto il riavvio del procedimento;
  - con nota prot. n.250112 del 13.09.2019, il SUAP ha riavviato il procedimento con convocazione di Conferenza di Servizi per l'11.10.2019;
  - con nota prot. n.269682 del 02.10.2019, il SUAP, in qualità di Autorità Procedente, ha attivato la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS semplificata ai sensi dell'art. 6 co.1 lett.f) R.R. 18/2013, ha chiesto all'Autorità Competente – Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata- Settore Pianificazione del Territorio – PRG- di espletare tale verifica, e contestualmente ha avviato la consultazione degli enti territoriali interessati e dei soggetti competenti in materia ambientale (SCMA);
  - in data 11.10.2019, in Conferenza di Servizi, giusta verbale trasmesso con nota prot. n.286805 del 18.10.2019, sono stati acquisiti i seguenti pareri:
    - con nota prot. 239243/9 del 17.10.2019 il Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) ha comunicato che *"lo scrivente Servizio [...] oltre al fatto che non sono sopravvenute variazioni relative al progetto di che trattasi, ribadisce il proprio parere favorevole espresso in data 05/07/2018 n. prot. 188752 UOR 9, già trasmesso a codesta Amministrazione"*;
    - con nota prot. 24908 del 18.10.2019 il Comando Provinciale Vigili del Fuoco ha comunicato che *"questo Comando potrà esprimere parere di competenza nell'ambito della preventiva procedura (valutazione di progetto) prevista dall'art.3 del DPR 151/2011 per eventuali attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco [...] in caso contrario la problematica "de qua" esula dalle competenze di questo ufficio"*;
    - con nota prot. 260757 del 24.09.2019 la Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata ha comunicato che *"l'Ufficio scrivente conferma quanto già espresso con note prot. 224605 del 15.09.2017, prot. 33209 del 05.02.2019, prot. 113235 del 27.04.2018 [...]. Per quanto attiene agli aspetti esclusivamente urbanistici, questo Ufficio ritiene la proposta non conforme al PRG vigente ma non incompatibile con le previsioni dello stesso [...]. La valutazione prescinde da ogni altra valutazione ai fini della determinazione conclusiva della proposta anche in*

VERBALE DEL 28.10.2019

Ing. A. ARRIVO

Arch. G. BIANCOFIORE

Geol. M. CIAMMARUSTI

Dott.ssa E. TRAVERSA

Il Segretario Verbalizzante  
Arch. S. COLELLA



COMUNE DI BARI

## Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata

*relazione alla definizione di “utili ed oneri” connessi all’attuazione dell’iniziativa che dovranno essere valutati in CdiS sulla base di uno Schema di Convenzione”;*

- con nota prot. 12332 del 03.10.2019 il MIBACT – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari ha ribadito *“in toto quanto già precedentemente espresso con propria nota avente prot. n. 1170 del 30.01.2018”;*
- con nota prot. n.12087 - AOO089/07/10/2019 la Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali, ha ribadito quanto già rappresentato con nota prot.n.702 del 23/01/2018.
- Inoltre in sede di Conferenza di Servizi sono state acquisite le schede relative ai seguenti pareri:
  - il rappresentante dell’ASL Bari - Dipartimento di prevenzione – Servizio Veterinario (SIAV) ha espresso *“parere favorevole sempre che nulla sia variato relativamente alle planimetrie e relazioni tecniche già presentate per l’ospedale, il laboratorio di analisi e i parchi esterni per l’accesso di animali familiari rispetto al parere favorevole espresso in data 06/02/2018 congiuntamente al Dott. Centola e al Dott. Tullio(Cfr Verbale n.1 del 06/02/2018)”;*
  - il rappresentante della Ripartizione Tutela dell’Ambiente, Igiene e Sanità del Comune di Bari, depositando parere prot. 279525 del 11.10.2019, ha dichiarato che *“sulla procedura di VAS si dà atto della trasmissione dello studio di valutazione di impatto acustico (L.Q. 445 del 1995 e s.m.i. e LR n. 3/2002) in data 06.04.2018, nel quale il tecnico abilitato Ing. Pellegrini, certifica nelle conclusioni, che non è rilevata nessuna influenza sia nella fase di costruzione che durante la fase di esercizio dell’opera. Ai fini cautelativi, si ritiene di procedere ad una verifica sul campo una volta terminate le opere e nel momento in cui la struttura entrerà in esercizio. Pertanto, per quanto attiene gli aspetti inerenti la materia acustica, allo stato, si ritengono assolti gli obblighi normativi da parte del progettista. Restano salve, comunque, le determinazioni assunte dagli altri coinvolti nel procedimento in oggetto (ASL Servizio Igiene e Sanità Pubblica e Veterinario Area Metropolitana), ed in particolare quelle finalizzate alla tutela dei diritti degli animali”;*
- con nota prot. n.282731 del 15.10.2019 l’Autorità Competente subdelegata – Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata - Settore Pianificazione del Territorio – PRG, nel comunicare ai SCMA la presenza degli elaborati scritto-grafici progettuali unitamente al Rapporto Ambientale Preliminare Ambientale sul sito istituzionale del Comune di Bari, ha chiesto all’Autorità Procedente di inviare con sollecitudine i pareri ove pervenuti al fine di porre in essere gli adempimenti di competenza nelle tempistiche coerenti con il procedimento;
- con nota prot. n. 285789 del 17.10.2019, il SUAP ha trasmesso all’ AC subdelegata i pareri e contributi resi dai SCMA come sopra richiamati (SISP, MIBACT, Rip Ambiente e SIAVC).

La Commissione, esaminata la documentazione presentata ed integrata e tutti i pareri/contributi pervenuti in seno alla Conferenza di Servizi e ai SCMA coinvolti in materia ambientale propone all’Autorità Competente di escludere la *“Variante al P.R.G. della Città di Bari per la realizzazione di un Ospedale veterinario polifunzionale con annesso parco attrezzato nel quartiere Japigia di Bari”* dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. Puglia 44/2012 e ss.mm.ii, non comportando impatti significativi sull’ambiente inteso come sistema di relazioni fra fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici (art. 2, co. 1 lett. a) L.R. Puglia n.44/2012 e ss.mm.ii.) alle seguenti condizioni:

- 1) Recepimento integrale** dei pareri formulati dai SCMA sul progetto presentato con particolare riguardo al parere della Ripartizione Tutela dell’Ambiente, Sanità e Igiene (prot. 279525/2019) relativa alla verifica sul campo dell’impatto acustico in fase di esercizio;

VERBALE DEL 28.10.2019

Ing. A. ARRIVO

Arch. G. BIANCOFIORE

Geol. M. CIAMMARUSTI

Dott.ssa E. TRAVERSA

Il Segretario Verbalizzante  
Arch. S. COLELLA



COMUNE DI BARI

## Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata

- 2) in riferimento al **clima acustico** il proponente deve assicurare in corrispondenza dell'edificato residenziale esistente prossimo all'area destinata a "parco attrezzato", una adeguata fascia tampone di essenze autoctone con funzione di barriera acustica e un'adeguata recinzione continua perimetrale ai fini della sicurezza (dagli elaborati scritto – grafici si rileva la presenza di una recinzione ma non si fornisce alcun dettaglio qualitativo sulla stessa);
- 3) in riferimento al **trattamento dei reflui e dei rifiuti liquidi** si rinvia alla valutazione degli enti competenti (Acquedotto Pugliese e/o Autorità Idrica Pugliese), seppur consultati in quanto SCMA, in merito alla possibilità di scarico nella rete esistente (completata a cura dal proponente) dei reflui previsti, con particolare riferimento a quelli derivanti dall'attività sanitaria. In caso di impossibilità di scarico degli stessi nella rete esistente si dovrà prevedere apposito impianto di trattamento e smaltimento dei reflui;
- 4) tutti i rifiuti prodotti, di tipo sanitario e non, devono essere gestiti conformemente alle normative vigenti in materia, in particolare il DPR n. 254/2003
- 5) in sede di rilascio del titolo abilitativo gli elaborati scritto-grafici devono tener conto delle raccomandazioni e buone pratiche in materia di gestione ambientale di seguito riportate:
  - in riferimento agli indirizzi vigenti in materia di **tutela quali - quantitativa delle acque**, con particolare riguardo alle "aree soggette a contaminazione salina":
    - si applichino le misure volte a garantire un consumo idrico sostenibile;
    - si illustrino le modalità di depurazione, incluse le emissioni odorigene, verificando il rispetto della normativa statale e regionale vigente;
    - si elabori un'adeguata analisi della quantità di risorsa idrica necessaria, nei diversi periodi dell'anno, al mantenimento delle aree adibite a parco e verde pubblico e privato, indicando le fonti di approvvigionamento;
    - si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili – la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi delle aree verdi, ecc...;
    - si convogliano le acque meteoriche non soggette a recupero e riutilizzo nella rete separata per le acque bianche, laddove esistente, e attenendosi comunque alla normativa regionale in materia (riferimenti normativi pertinenti);
  - in riferimento agli **aspetti geologici, idrogeologici e geomorfologici**:
    - si adottino tutte le cautele atte a salvaguardare la erigenda costruzione ed in particolare le fondazioni e le parti interrato dall'influenza della falda acquifera superficiale;
    - si provveda alla regimazione delle acque di precipitazione meteorica e di corruzione nell'intorno della erigenda struttura, convogliandole verso le opere di urbanizzazione o le naturali linee di deflusso esistenti;
  - nella **progettazione e realizzazione delle aree destinate a verde privato**:
    - siano salvaguardate le alberature esistenti, facendo salva la ripiantumazione (laddove sia consentito l'espanto degli individui vegetali esistenti), avendo cura di scegliere il periodo migliore per tale operazione e garantendo le cure necessarie per la fase immediatamente successiva al reimpianto;

VERBALE DEL 28.10.2019

Ing. A. ARRIVO

Arch. G. BIANCOFIORE

Geol. M. CIAMMARUSTI

Dott.ssa E. TRAVERSA

Il Segretario Verbalizzante  
Arch. S. COLELLA





COMUNE DI BARI

## Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata

- si utilizzino nei nuovi interventi di piantumazione specie vegetali autoctone (ai sensi del d.lgs. 10 novembre 2003 n. 386 “Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione”), prevedendo nelle NTA del piano il numero, le essenze e le dimensioni delle piante da porre a dimora;
- si persegua il **contenimento dell'impermeabilizzazione dei suoli**, minimizzando il rapporto di copertura e promuovendo la realizzazione di pavimentazioni semipermeabili nelle aree pedonali e in quelle destinate a parcheggio, anche attraverso l'utilizzo di elementi prefabbricati di calcestruzzo inerbiti, o di altro materiale che garantisca la stessa permeabilità alle acque meteoriche (pietra calcarea a giunto aperto, ghiaino, ecc.).
- nell'ambito delle opere per l'esecuzione del progetto, al fine di prevenire fenomeni cumulativi (Allegato I alla Parte II del d.lgs. 152/2006, punto 2, secondo alinea):
- si attuino le seguenti misure di mitigazione per le attività di cantiere:
  - si limitino le attività di scavo e i movimenti di terra, al fine di ottimizzare il bilancio di sterri e riporti in tutte le nuove sistemazioni; il materiale di scavo movimentato andrà riutilizzato in loco per le sistemazioni esterne, ovvero in interventi di miglioramento ambientale nel territorio comunale, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente (con particolare riferimento al d.m. 10 agosto 2012, n. 161 “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”);
  - onde prevenire l'inquinamento dei corpi idrici sotterranei, è opportuno assicurare il minimo stazionamento presso il cantiere dei rifiuti di demolizione;
  - durante le operazioni di scavo e sbancamento dovranno essere messi in atto accorgimenti tecnici tali da ridurre l'entità delle polveri sospese.

VERBALE DEL 28.10.2019

Ing. A. ARRIVO

Arch. G. BIANCOFIORE

Geol. M. CIAMMARUSTI

Dott.ssa E. TRAVERSA

Il Segretario Verbalizzante  
Arch. S. COLELLA

Tale proposta della Commissione fa salve tutte le considerazioni di tipo prettamente urbanistico da parte degli Uffici competenti e tutti gli eventuali pareri che dovessero pervenire oltre il termine procedimentale previsto con particolare riferimento al parere sul trattamento dei reflui.

Del che viene redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto alle ore 11.30.

f.to Ing. ALESSANDRA ARRIVO

f.to Arch. GIOVANNI BIANCOFIORE

f.to Geol. MARIA CIAMMARRUSTI

f.to Dott.ssa Agr. ERMINIA TRAVERSA

Il Segretario Verbalizzante  
f.to Arch. Stefania COLELLA